



Registro Generale n. 4

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 26-01-2026

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA
PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA. ANNO 2026.**

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di gennaio,

IL SINDACO

Premesso che:

- la processionaria del pino e la processionaria della quercia sono lepidotteri le cui forme larvali sono caratterizzate dalla presenza di peli urticanti, pericolosi per la salute dell'uomo e degli animali, potendo provocare reazioni allergiche, infiammatorie, oculari e respiratorie;
- le infestazioni di tali specie determinano altresì gravi danni al patrimonio arboreo, con defogliazioni e indebolimento delle piante colpite;
- il previgente D.M. 30 ottobre 2007, che prevedeva la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/2031, del Regolamento (UE) n. 2019/2072 e del D.lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, restando comunque ferme le finalità generali di tutela fitosanitaria e, soprattutto, di protezione della salute pubblica;

Evidenziato che nel territorio comunale è stata riscontrata la presenza di focolai di processionaria del pino e della quercia, anche in prossimità di aree private e spazi frequentati da persone e animali;

Considerato che:

- la prevenzione e la riduzione dei rischi per la salute pubblica derivanti dalla diffusione delle larve richiedono l'adozione di misure ordinarie, programmate e coordinate, fondate sulla collaborazione dei soggetti privati proprietari o detentori di aree verdi;
- l'adozione di prescrizioni generali e preventive risulta idonea a contenere il fenomeno senza ricorrere a strumenti straordinari;

Ritenuto necessario disciplinare, in via ordinaria, gli obblighi di controllo, rimozione e corretto smaltimento dei nidi di processionaria, al fine di tutelare la salute pubblica, l'igiene e la sicurezza urbana;

Visti

- il Regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Regolamento (UE) n. 2019/2072, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il D.lgs. n. 19 del 02.02.202, recante “*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*”;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, con particolare riferimento all'art. 32;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” e in particolare gli artt. 7-bis, 50 e 54;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

ORDINA

1. Obblighi a carico dei soggetti privati

A tutti i proprietari, amministratori di condominio, gestori o detentori a qualsiasi titolo di aree verdi private presenti sul territorio comunale è fatto obbligo:

- a)** di effettuare, entro il 15 marzo di ogni anno, accurate verifiche e ispezioni sugli alberi a dimora, con particolare riferimento alle specie maggiormente soggette all'infestazione, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi di processionaria del pino e della quercia;
- b)** di procedere, in caso di accertata presenza dei nidi, alla loro tempestiva rimozione e distruzione mediante:
 - rimozione meccanica e successiva immersione in acqua per almeno 7 giorni, con interrimento in siti non accessibili alle persone o, in alternativa, smaltimento in sacchi o contenitori chiusi come rifiuto indifferenziato, nel rispetto delle disposizioni comunali e delle indicazioni del gestore del servizio di raccolta rifiuti; Le operazioni dovranno essere eseguite adottando idonei dispositivi di protezione individuale e tutte le cautele necessarie a evitare la dispersione dei peli urticanti nell'ambiente;
 - Entro il 15 febbraio, laddove le condizioni di sicurezza lo consentano per situazioni altrimenti non risolvibili e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge, è possibile ricorrere alla lotta balistica previa richiesta di autorizzazione alle Autorità competenti;
- c)** di affidare preferibilmente gli interventi a ditte specializzate o a personale qualificato con competenze agronomiche;
- d)** di comunicare l'avvenuta esecuzione degli interventi all'Ufficio di Polizia Locale del Comune tramite PEC o protocollo generale.

2. Divieti

Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di:

- depositare rami o nidi infestati su suolo pubblico;
- bruciare nidi o residui infestati in aree aperte o accessibili al pubblico;
- conferire tali materiali come rifiuto vegetale o presso i centri di raccolta, se non espressamente autorizzato.

AVVERTE

- che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000;
- che, in caso di inottemperanza, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati;
- che la responsabilità delle violazioni è imputata a coloro che hanno la disponibilità giuridica dell'area interessata.

RACCOMANDA

- di evitare la permanenza in prossimità delle piante infestate;
- di vigilare su bambini e animali domestici;
- di rivolgersi tempestivamente a personale sanitario in caso di contatto con larve o peli urticanti.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- la trasmissione, per opportuna conoscenza, a:
 - ✓ Questura di Perugia; **dipps159.00f0@pecps.poliziadistato.it**;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Collazzone - **tpg24301@pec.carabinieri.it**;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Forestali di Marsciano – **fpg43620@pec.carabinieri.it**;
 - ✓ USL Umbria 1 – **aslumbria1@postacert.umbria.it**;

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990, è il Cap. Nerio BUTTIGLIA, sul quale viene accertata l'assenza di incompatibilità riferita allo specifico atto;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso:
 - ✓ ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione;

- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
ANTONELLI LAURA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.